

MOZIONE PROCESSO TELEMATICO

Registro PP.AA. – Portali di accesso- Formati di firma digitale.

L'Avv. Giulio De Carolis in qualità di Responsabile Informatico Aiga e componente del Dipartimento Processo Telematico Aiga, l'Avv. Caterina Giuliano in qualità di componente del Dipartimento Processo Telematico Aiga, l'Avv. Luigi Martin, l'Avv. Mirko Persichilli e l'Avv. Antonio Tesoro in qualità di Responsabile del Dipartimento Processo Telematico Aiga.

Premesso che:

- per i settori della giustizia nei quali è stato avviato il processo di telematizzazione, al fine di effettuare i depositi telematici e la consultazione dei registri è necessario collegarsi ai portali della giustizia civile, amministrativa e tributaria;
- l'art. 3 bis della legge 53/1994 prevede la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti a mezzo di posta elettronica certificata;
- con il comma 8 dell' art. 16 del D.L. 185/2008 è stato istituito l'indice "pa" con la previsione che: *«le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica»;*
- l'art. 21 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) dispone che solo gli atti sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale fanno piena prova, fino a querela di falso, ex art. 2702 c.c.;
- la sottoscrizione digitale degli atti giudiziari può essere apposta con due diversi formati di firmati di firma digitale: PADES e CADES.

Considerato che:

- attualmente esistono diversi portali di accesso alla giustizia per il processo civile, amministrativo e tributario: il Portale dei Servizi Telematici (PST giustizia), Giustizia Amministrativa, il Portale della Giustizia Tributaria
- l'art. 16 ter della legge n. 179/2012, per come modificato dall'art. 45, comma 2, lett. a) del D.L. 90/2014, non contiene più il richiamo al comma 8 del D.L. 185/2008;
- la Direzione Generale della Giustizia Civile si è espressa nel senso che: *«non possa ritenersi che l'attuale formulazione del citato articolo 16 ter sia il frutto di una mera dimenticanza del legislatore e che, di conseguenza, l'indice "pa", dal 19 agosto 2014, non possa più essere considerato "elenco pubblico"»;*
- nel Processo Civile è alternativo l'utilizzo delle firme PADES e CADES mentre in quello Amministrativo è obbligatorio il formato PADES e in quello Tributario il formato CADES.

Rilevato che:

- che è opportuno istituire un unico portale di accesso alla giustizia;
- che il mancato utilizzo dell'Indice "pa" o IPA e la mancanza dell'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di comunicare al "Registro PP.AA." entro un termine perentorio, rende

difficoltoso, se non impossibile notificare via pec, regolarmente, un atto alle Amministrazioni Pubbliche;

- che è opportuno uniformare, per tutti i vari tipi di processo, le norme sull'obbligo dei formati di firma digitale utilizzabili.

Tanto premesso, il Congresso Ordinario impegna la Giunta Nazionale a richiedere alle Istituzioni preposte di voler disporre:

1) istituzione di un unico portale di accesso alla giustizia civile amministrativa e tributaria;

2) l'utilizzabilità dell' Indice Pa o obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di comunicare entro un termine perentorio l'indirizzo pec al "Registro PP.AA." o disporre l'automatica inclusione degli indirizzi al suddetto registro;

3) l'utilizzabilità, alternativa, dei formati di firma digitale PADES e CADES per tutte le tipologie di processi;

Foggia lì 27.10.2017

Avv. Giulio De Carolis

Avv. Caterina Giuliano

Avv. Mirko Persichilli

Avv. Luigi Martin

Avv. Antonio Tesoro